

Oggi 19 maggio 2016 alle ore 11.00 presso la Sala Consiglio del Comune di Cesate sono presenti:

- Presidente dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano Giancarla Marchesi
- Presidente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza – Silverio Clerici
- Presidente di CAP Holding S.p.A. – Alessandro Russo
- Presidente di Brianzacque S.r.l. – Enrico Boerci

I Presidenti concordano nella sottoscrizione dell'*Accordo di regolazione delle aree di interambito della Città metropolitana di Milano e di Monza e Brianza in merito alla gestione del servizio, alla programmazione degli investimenti e alla definizione di politiche tariffarie coerenti*, prendendo atto, nei rispettivi territori, delle aree ricadenti negli inter-ambiti di loro interesse, dell'attività di interesse generale che le due società, sia in qualità di gestori sia in qualità di grossisti compiono a favore dei comuni appartenenti agli ambiti di riferimento e della necessità di provvedere alla regolazione delle stesse avendo riguardo alla gestione del servizio, alla programmazione degli investimenti ed alla definizione di politiche tariffarie coerenti e, conseguentemente, al necessario coordinamento dell'assetto gestorio.

In particolare vengono individuati i seguenti interambiti di interesse quali oggetto della regolazione:

- a) Inter-ambito agglomerato acque reflue AG01517001 centralizzato denominato "Olona sud" e interambito denominato "Seveso Nord" AG01523101 gravitante sull'impianto di depurazione di "Pero"
- b) Inter-ambito agglomerato acque reflue AG01517101, gravitante sull'impianto di depurazione c.d. di "Peschiera Borromeo"
- c) Inter-ambito agglomerato acque reflue AG01522401, gravitante sull'impianto di depurazione c.d. di "Truccazzano"
- d) Inter-ambito agglomerato acque reflue AG01505901, gravitante sull'impianto di depurazione c.d. di "Cassano d'Adda"
- e) Inter-ambito di captazione, approvvigionamento, trattamento e adduzione di acqua potabile, con dorsale diramante dall'impianto di "Centrale Pozzi di Trezzo sull'Adda"
- f) Il sistema acquedottistico di captazione, approvvigionamento, trattamento e adduzione di acqua potabile diramante dall'impianto di "Vedano al Lambro"
- g) Interambito captazione, approvvigionamento, trattamento e adduzione di acqua potabile, con dorsale diramante dall'impianto di "Centrale Pozzuolo Martesana" nonché interconnessioni minori.

Viene altresì definito il procedimento di articolazione per l'attribuzione dei costi ed investimenti; la sottoscrizione di convenzioni interambito tra le ATO e il rispettivo grossista; vengono individuate regole per la disciplina degli scarichi e delle estensioni delle reti di fognatura nei comuni interessati da impianti di depurazione interambito, nonché la creazione di un data base unificato interambito.

Viene definita la durata dell'Accordo.


Lo schema di *Accordo di regolazione delle aree di interambito della Città metropolitana di Milano e di Monza e Brianza in merito alla gestione del servizio, alla programmazione degli investimenti e alla definizione di politiche tariffarie coerenti*, come oggi condiviso, verrà recato in approvazione nei rispettivi Consigli di Amministrazione delle ATO e dunque nelle Conferenze dei Comuni, per poi procederne alla sottoscrizione entro il mese di giugno 2016.

Giancarla Marchesi

Silverio Clerici

Alessandro Russo

Enrico Boerci



Accordo di regolazione delle aree di interambito della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza in merito alla gestione del servizio, alla programmazione degli investimenti e alla definizione di politiche tariffarie coerenti.

Tra

L'“Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza”, con acronimo ATO-MB, Azienda speciale ai sensi dell'articolo 114 comma 1 del d.lgs. n. 18.8.2000 n. 267; con sede legale in Via Grigna, 13 Monza (MB),

e

L'“Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano”, di seguito ATO CMM, Azienda speciale ai sensi dell'articolo 114 comma 1 del d.lgs. n. 18.8.2000 n. 267; con sede legale in Viale Piceno 60, Milano (MI)

Visto

- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;
- il titolo II del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) e s.m.i., in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato, così come modificato dalla L.R. 27.12.2010 n. 21;
- la Deliberazione 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR avente ad oggetto “CONVENZIONE TIPO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI”;
- l'art. 16 comma 3 della su richiamata deliberazione che prevede “Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito: Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'Ega competente procede.”

Richiamati

- la deliberazione della Conferenza d'Ambito 6.7.2005 n. 8 che ha ridefinito i sub ambiti della Città metropolitana di Milano ivi individuando quello della costituenda Provincia di Monza e della Brianza;
- il parere vincolante della Conferenza dei Comuni di Monza e Brianza n. 1 del 22.12.2011 con cui è stata affidata la Gestione del S.I.I. a Brianzacque S.r.l., confermata con parere vincolante della conferenza dei Comuni di Monza e Brianza n. 4 del 27.12.2012;
- la deliberazione CdA dell'ATO CMM n. 4 del 20.12.2013 con cui è stato individuato in CAP Holding S.p.A. il gestore del servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano;

Considerato

- che entrambe le società operano secondo il modello “*in house providing*” con la totale partecipazione dei comuni serviti, totalmente o parzialmente, dalle stesse;
- che CAP Holding S.p.A. e Brianzacque S.r.l., in qualità di gestori e di grossisti, svolgono un servizio di interesse generale a favore dei comuni serviti, come meglio definito dal presente accordo;



Premesso che:

1. con lo scorporo della Provincia di Monza e della Brianza gli agglomerati posti a nord di Milano si sono trovati in buona parte ad insistere a cavaliere fra le due province creando situazioni di interambito;
2. Esiste la possibilità di altresì di garantire l'erogazione dei servizi idrici senza soluzione di continuità, anche quando gli impianti siano a cavallo fra due Province;
3. I soggetti gestori, nello spirito di massima collaborazione, hanno provveduto in data 5 novembre 2013 ed in data 2 aprile 2015 alla stipula di appositi accordi con i quali si sono stabilite le linee guida del trasferimento delle gestioni residuali confermando nel "criterio funzionale" (territorio e scarico) l'asse portante delle emanande operazioni straordinarie, di cui una di recente conclusa e l'altra che dovrà essere perfezionata entro il 2016, come indicato al punto 3. f).

Ritenuto di convenire d'intesa per la regolazione dei reciproci rapporti, si sottoscrive e stipula quanto segue:

Art. 1

Definizioni

1. Gli interambiti sono quelle porzioni di territorio condivisi da più Ambiti Ottimali e caratterizzati dalla presenza di infrastrutture a servizio dei suddetti territori. Restano esclusi dall'interambito le infrastrutture locali esistenti (reti locali di distribuzione e di raccolta reflui, i pozzi idrici e i serbatoi) collocate nel singolo Ambito Ottimale e a servizio di detto territorio.
2. Ai fini del presente accordo si definiscono "dorsali" le grandi reti di adduzione che provvedono a trasferire acqua captata (ed eventualmente trattata) tra i territori appartenenti alle due province, mediante specifiche infrastrutture dedicate esclusivamente a tale funzione. Non saranno, pertanto, considerate dorsali di adduzione, e non configureranno interambito, reti ubicate in singoli comuni ed alimentate dalle risorse locali, come pure interconnessioni tra comuni alimentate dalle risorse idriche locali, ed in generale tutte le reti alimentate da pozzi locali. I tratti delle dorsali si individuano, indicativamente, negli allegati da A) a G) quali parti integranti del presente Accordo, con tratto rosso mentre con tratto arancione sono le reti locali che potranno, come meglio descritto dopo, ricevere acqua dalle dorsali stesse.

Art.2

Oggetto dell'accordo

Col presente accordo le Parti intendono, ai sensi dell'art 47 comma 2 della L.R. 26/2003 prendere atto, nei rispettivi territori, delle aree ricadenti negli interambiti di loro interesse, e provvedere alla regolazione delle stesse in merito alla gestione del servizio, alla programmazione degli investimenti ed alla definizione di politiche tariffarie coerenti e, conseguentemente, al necessario coordinamento dell'assetto gestorio.

Art. 3

Individuazione degli interambiti

1. ATO CMM e ATO-MB, individuano e riconoscono, sulla base delle infrastrutture esistenti ed in funzione, i seguenti interambiti di interesse oggetto di regolazione:
 - a) Interambito agglomerato acque reflue AG01517001 centralizzato denominato **"Olona sud"** e interambito denominato **"Seveso Nord"** AG01523101 gravitante sull'impianto di depurazione di **"Pero"**, che interessa i territori dei comuni ad esso asserviti di:
 - a. In Città metropolitana di Milano: Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Lainate, Milano (alcuni caseggiati), Nerviano, Novate Milanese; Pero; Pogliano Milanese, Pregnana Milanese; Rho, Senago; Solaro; Vanzago;
 - b. In Provincia di Monza e Brianza: Ceriano Laghetto (ad eccezione della frazione dal Pozzo), Cogliate, Lazzate, Limbiate e Misinto, Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Meda, Seveso e Varedo;
 - c. In Provincia di Como: Mariano Comense (porzione) e Cabiате (tranne alcune vie);
(ALLEGATO A).
 - b) Inter-ambito agglomerato acque reflue AG01517101, gravitante sull'impianto di depurazione c.d. di **"Peschiera Borromeo"**, che interessa i territori dei comuni ad esso asserviti di:
 - a. In Città metropolitana di Milano: Carugate, Cassina dé Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Milano (limitatamente ai quartieri est), Peschiera Borromeo, Pioltello, Segrate e Vimodrone;
 - b. In Provincia di Monza e Brianza: Brugherio;
(ALLEGATO B).
 - c) Inter-ambito agglomerato acque reflue AG01522401, gravitante sull'impianto di depurazione c.d. di **"Truccazzano"**, che interessa i territori dei comuni ad esso asserviti di:
 - a. In Città metropolitana di Milano: Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiagio, Gessate, Gorgonzola, Liscate, Melzo, Pessano con Bornago, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Vignate.
 - b. In Provincia di Monza e Brianza: Agrate Brianza, Ornago, Bellusco, Caponago, Cavenago Brianza, Mezzago.
(ALLEGATO C).
 - d) Inter-ambito agglomerato acque reflue AG01505901, gravitante sull'impianto di depurazione c.d. di **Cassano d'Adda**, che interessa i territori dei comuni ad esso asserviti di:
 - a. In Città metropolitana di Milano: Basiano, Cassano d'Adda, Grezzago, Inzago, Masate, Pozzo d'Adda, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda.
 - b. In Provincia di Monza e Brianza: Busnago, Cornate d'Adda e Roncello;
(ALLEGATO D).
 - e) Inter-ambito di captazione, approvvigionamento, trattamento e adduzione di acqua potabile, con dorsale diramante dall'impianto di **"Centrale Pozzi di Trezzo sull'Adda"** che, secondo la programmazione degli investimenti deliberati dall'ATO della Provincia di Monza e Brianza, interessa ed interesserà, come meglio chiarito in prosieguo, i territori ad esso asserviti di:



- a. In Provincia di Monza e Brianza: Aicurzio, Bernareggio, Busnago, Camparada, Carnate, Cornate d'Adda, Correzzana, Lesmo, Mezzago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate;
(ALLEGATO E – dorsale)

f) Il sistema acquedottistico di captazione, approvvigionamento, trattamento e adduzione di acqua potabile diramante dall'impianto di "Vedano al Lambro" che interessa i territori da esso serviti di:

- a. In Provincia di Monza e Brianza: Besana Brianza, Biassono, Briosco, Macherio, Renate, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Correzzana

individuato in rosso nella cartina e che dovrà essere trasferito dal Gruppo CAP a Brianzacque entro il 2016.

Con il perfezionamento di tale trasferimento la funzione interambito sarà caratterizzata dalla fornitura di acqua all'ingrosso, (a disposizione dei comuni soci di CAP Holding e gestiti dal Gestore Brianzacque Srl quale possibile e non obbligatoria fonte di approvvigionamento), che – a seguito della conclusione dell'opera del raddoppio del Serbatoio Interrato in Correzzana, codice intervento 4541_N – potrà essere captata dai campi pozzi di Trezzo sull'Adda e Pozzuolo Martesana e addotta attraverso le dorsali di CAP Holding, la quale pertanto continuerà a fornire un servizio di interesse generale ai Comuni interessati, inclusi Briosco, Besana Brianza, Correzzana, Renate, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano.

I Gestori, entro 24 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano a presentare un documento di valutazione in merito all'opportunità, sia in termini di economicità che di efficacia, di sviluppare il collegamento tra i sistemi acquedottistici, come evidenziato nella linea tratteggiata della suddetta cartina.

(ALLEGATO F).

g) Interambito captazione, approvvigionamento, trattamento e adduzione di acqua potabile, con dorsale diramante dall'impianto di "Centrale Pozzuolo Martesana" che interessa i territori dei comuni da esso serviti di:

- a. In Città metropolitana di Milano: Cambiago, Bellinzago Lombardo, Gessate e Pozzuolo Martesana;
- b. In Provincia di Monza e Brianza: Bellusco, Burago di Molgora, Caponago, Cavenago Brianza, Concorezzo, Ornago, Sulbiate, Aicurzio. Attraverso la chiusura dell'anello- COD. INT. 5145_3 approvato con delibera dell'ATO MB n. 26 del 30 luglio 2015, previo parere vincolante espresso dalla Conferenza dei Comuni in pari data con delibera n.1 lo stesso andrà ad interessare altresì i comuni di Villasanta, Arcore, purché in assenza di interconnessioni alla rete locale, con programmi di esecuzione previsti nei Piani d'Ambito di competenza;
(ALLEGATO G).

E' fatta salva ed inclusa nel presente accordo l'interconnessione minore di Nova Milanese/Paderno Dugnano.

(Allegato G).

2. Ai fini del presente accordo i punti di erogazione dalla rete di adduzione verso le reti di distribuzione locali saranno dotati di idoneo manufatto di intercettazione e misura; il gestore Brianzacque provvederà inoltre alla posa a valle dello stesso di apposito regolatore di pressione. Qualora la commistione esistente tra dorsali e reti locali non permetta questa separazione, i manufatti di misura verranno collocati direttamente sulla/e dorsale/i di adduzione in prossimità del confine amministrativo tra le province MI-MB.
3. Il gestore delle reti di distribuzione (Brianzacque) si impegnerà a garantire una gestione efficiente, utilizzando per l'approvvigionamento, a propria discrezione, risorse locali e/o addotte, in grado di soddisfare le esigenze quali/quantitative, in un'ottica di minimizzazione dei costi di gestione.
4. Ai fini del presente accordo, CAP Holding e Brianzacque, in qualità di gestori del servizio idrico integrato rispettivamente nell'ambito della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza e quindi svolgendo per i Comuni ricadenti in detti ambiti territoriali un servizio di interesse generale, anche come grossisti, garantiscono i principi di invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile, ai sensi della L.R. n. 4/2016, ognuno per quanto di propria competenza.

Art. 4

Ricognizione dei soggetti gestori degli interambiti

1. Il Gestore del Servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Monza e Brianza é Brianzacque Srl, totalmente partecipato da 54 soci, e sottoposto a controllo analogo dagli stessi, tutti enti che usufruiscono, in tutto o in parte, del servizio idrico da parte della società e per i quali la società svolge un servizio di interesse generale. Brianzacque risulta, inoltre, grossista per il servizio di collettamento e depurazione nei seguenti comuni:
ATO Città Metropolitana: Cinisello Balsamo
ATO di Como: Arosio, Carugo, Inverigo, Mariano Comense
ATO di Lecco : Barzanò, Casatenovo, Cassago, Cremella, Monticello
La società svolge, altresì, il servizio di acquedotto in ATO di Como per il Comune di Cabiato.
2. Il Gestore del Servizio idrico integrato nel territorio della Città Metropolitana di Milano é CAP Holding S.p.A., totalmente partecipato da 199 Enti Locali soci – e precisamente n. 197 Comuni, la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza – e sottoposto a controllo analogo da parte degli stessi; gli Enti Locali Soci usufruiscono in tutto o in parte del servizio idrico da parte della società, sia in qualità di gestore che di grossista, svolgendo sia per i primi che per i secondi un servizio di interesse generale.
3. Il gestore affidatario da parte dell'A.T.O. Città Metropolitana per il proprio ambito, é infatti soggetto responsabile di attività che concorrono al servizio idrico integrato nella sua qualità di grossista nelle zone di interambito di cui all'art. 3.
4. Le due ATO MI e MB agiscono concordemente affinché i segmenti del servizio idrico integrato siano gestiti dal soggetto gestore competente al fine di garantire una elevata qualità del servizio idrico integrato nei due territori di riferimento, in termini di efficienza ed efficacia.
5. A tal fine le due ATO MI e MB promuovono in tal senso la stipulazione di specifici accordi tra gestori. A tal fine si da atto che i Gestori predisporanno di comune accordo i seguenti contratti:

- a. Contratto per la regolamentazione del servizio e dei flussi finanziari connessi alla depurazione ed all'acquedotto a favore dei comuni di Monza e Brianza;
- b. Contratto per la disciplina degli scarichi e delle estensioni reti fognarie nei territori di Monza e Brianza serviti da un depuratore interambito.

Art. 5

Procedimento di articolazione per attribuzione costi ed investimenti

1. I gestori verificheranno fra di loro i possibili criteri di ribaltamento dei costi relativi ai propri impianti che svolgono anche servizio all'ingrosso per altri ATO, nell'ottica di renderli quanto più omogenei possibile (salvo particolari complessità nella predisposizione dei dati dovute a singolarità di ciascun gestore e connesse alla disponibilità di dati di dettaglio della propria contabilità – in tal caso saranno adottati driver di ribaltamento differenziati ma sempre ragionevoli, compatibilmente con quanto previsto dalla deliberazione AEEGSI n. 137 del 24.03.2016, in materia di Unbundling, che introduce la normativa a partire dal 2016 come primo esercizio di applicazione in via sperimentale per concedere ai gestori il tempo necessario per adeguarsi alle nuove disposizioni).
2. I criteri così definiti verranno validati dagli EGA e assunti come base per integrare la richiesta dati tariffari da parte degli EGA stessi.
3. I Gestori forniranno all'EGA di riferimento (quello per il quale svolgono il servizio di Gestione del SII) il set completo dei dati tariffari, diviso per tipologia di "tariffa" da predisporre (Gestore SII e Gestore all'ingrosso forniti agli altri ATO), nonché il "consolidato" riconciliato con il bilancio; infatti ai sensi del comma 16.3 dello schema di convenzione sarà tale EGA che predisporrà le tariffe per le varie attività di grossista verso altri ATO svolte dal proprio Gestore SII; la trasmissione dei dati dovrà essere accompagnata da una relazione che specifichi i criteri adottati.
4. I gestori provvederanno anche a produrre a ciascun EGA, a cui forniscono il servizio all'ingrosso, la "quota parte" dei costi relativi alla sola fornitura all'ingrosso in oggetto; questo per soddisfare il requisito di produzione ufficiale dei dati all'EGA che "approverà" la tariffa (specifica dichiarazione del Gestore di veridicità dei dati trasmessi).
5. Ciascun EGA procederà quindi alla predisposizione della tariffa per il proprio gestore del SII e per le sue singole prestazioni di Gestore grossista verso gli altri ATO (in particolare sarà predisposta una singola tariffa all'ingrosso per ciascun ATO, anche dove il servizio viene reso con una pluralità di impianti).
6. Il processo di predisposizione delle tariffe grossista avverrà in stretta condivisione fra EGA predisponente e EGA che riceve il servizio, e che quindi provvederà ad esprimere il parere di cui all'art 16.3 di cui alla deliberazione n. 655/2015 e all'approvazione della tariffa – in seno alla Conferenza dei Comuni – sul territorio di propria competenza, inclusa la tariffa del "Gestore grossista" come predisposta dall'EGA in cui è localizzato l'impianto.
7. Espresso il parere nei modi di cui sopra l'EGA competente (in cui è localizzato l'impianto) provvederà comunque all'approvazione della tariffa complessiva del Gestore/grossista, evidenziando nella relazione gli esiti del procedimento di cui sopra. L'EGA ricevente inserirà comunque i costi relativi al gestore Grossista nella tariffa del proprio gestore.
8. Quanto sopra al fine di armonizzare l'attività pianificatoria di entrambi gli EGA interessati in termini di Programma degli Interventi e di livello di servizio, considerato che anche per tale attività risulta applicabile quanto stabilito dal sopra citato articolo 16.3 a proposito del ruolo di

predisposizione dei relativi atti di pianificazione riservato all'EGA nel cui territorio é localizzato l'impianto.

Art. 6

Convenzioni interambito.

1. ATO MB si impegna a sottoscrivere entro il 30 giugno 2016 con CAP Holding SpA, apposito accordo limitatamente ai segmenti serviti, connesso alla Convenzione con ATO CMM. La durata dell'accordo sarà adeguata alla durata della Convenzione anche in caso di rinnovo, estensione, interruzione anticipata di quest'ultima.
2. Allo stesso modo ATO CMM si impegna a sottoscrivere, entro il 30/06/2016 con Brianzacque Srl, apposito accordo limitatamente ai segmenti serviti, connesso alla Convenzione con ATO MB. La durata dell'accordo sarà adeguata alla durata della Convenzione anche in caso di rinnovo, estensione, interruzione anticipata di quest'ultima.
3. Tali convenzioni avranno principalmente lo scopo di: (i) definire gli obblighi del grossista nella esecuzione del servizio e nella effettuazione degli investimenti, se ricadenti rispettivamente nel territorio di MB e di CMM, nonché (ii) regolare la piena inclusione dei connessi costi nella tariffa (VRG) rispettivamente di competenza di CAP Holding S.P.A. e di Brianzacque Srl, in modo tale che il theta spettante al Grossista sia contestualmente incluso nel theta del gestore unico della Provincia di riferimento e (iii) nel caso di perdita del titolo ad esercitare il ruolo di Gestore nel proprio ambito e conseguentemente di quello di Grossista nel relativo interambito e del relativo diritto di percepire la tariffa per quest'ultimo, definire un valore di rimborso a favore del Gestore da corrispondersi da parte del Gestore entrante secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (VR).

ART. 7

Disciplina degli scarichi nei comuni interessati da Impianti di depurazione Interambito

1. L'Azienda Speciale-Ufficio d'Ambito, competente a rilasciare l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 nonché a rilasciare i pareri di competenza relativi alle AIA, alle autorizzazioni energetiche, alle AUA di cui al DPR n. 59/2013, alle autorizzazioni uniche ex. art. 208 del D.Lgs. 152/06, ai procedimenti di MISE ed alle operazioni di bonifica di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06, è quella nel cui territorio è sito lo scarico dell'insediamento produttivo da autorizzare. L'autorizzazione è subordinata all'acquisizione del/i parere/i del/i gestore/i competente/i per servizio erogato, sino ad operatività dell'Ufficio Unico Autorizzazioni dei Gestori (ad oggi denominati "Uffici a Responsabilità Unificata Gestione Clienti Industriali").
2. I contenuti del parere del gestore devono essere conformi all'art. 23 della D.G.R. 20.01.2010 n.8/11045.
3. Nel caso in cui nell'istanza ricorrano le condizioni di cui all'art. 17, comma 11 della D.G.R. 20.01.2010 n.8/11045, sarà necessario acquisire anche il parere tecnico di ARPA.
4. I regolamenti per l'utenza dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione degli scarichi reflui rispettivamente delle due Aziende Speciali - Uffici d'Ambito si devono conformare ai limiti massimi stabiliti dal Gestore dell'impianto di depurazione, posto al servizio del territorio interambito.

5. Nel caso in cui il Gestore dell'impianto di depurazione rilevi la presenza di immissioni anomale (sostanze pericolose, concentrazioni di inquinanti al di sopra dei limiti sia qualitativamente che quantitativamente, sversamenti abusivi e simili) è tenuto a comunicare via PEC all'Azienda Speciale-Ufficio d'Ambito e al Gestore unico la situazione rilevata. Il Gestore del SII dovrà effettuare i necessari controlli ed accertamenti entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (salvi i casi di estrema urgenza segnalati in cui occorre operare entro 24 ore), notiziando le Aziende Speciali – Uffici d'Ambito competenti ed il gestore dell'impianto di depurazione, circa gli esiti e per le azioni conseguenti.
6. I gestori presenti nel territorio concorderanno all'inizio di ogni anno un Piano di controllo degli scarichi in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 128, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, le cui risultanze dovranno essere rilevate in un database condiviso.
7. Eventuali maggiori costi di smaltimento e/o di funzionamento dell'impianto, supportati da idonea documentazione, conseguenti a scarichi anomali, se non imputabili ad utenti privati direttamente responsabili, saranno attribuiti, ove individuati ed in accordo tra le parti, al territorio dell'ambito dove lo scarico anomalo è stato individuato, fatto salvo l'impegno dei gestori come puntualmente evidenziato al comma 1 del presente articolo. Qualora la fonte di tali costi ambientali non sia accertabile i costi medesimi verranno imputati a ciascun ATO, in base a driver conformi alla vigente normativa regolatoria.

Art. 8

Disciplina delle estensioni reti di fognatura nei comuni interessati da Impianti di depurazione Interambito

1. Le parti concordano nel definire, su proposta dei gestori da effettuarsi entro 6 mesi dall'approvazione del presente Accordo, una procedura uniforme per la disciplina delle estensioni reti di fognatura, al fine di garantire che l'espansione urbanistica sia coerente con la programmazione degli Ambiti Ottimale e non generi disagi o disservizi agli stessi.

Art. 9

Data base Unificato

1. Le parti convengono che i Gestori realizzino un database unificato interambito, conforme alle codifiche regionali per la georeferenza e per l'inserimento nel sistema regionale SIRE.
2. Congiuntamente ai Gestori, le ATO si adopereranno affinché il database unificato venga interallacciato ai sistemi informativi territoriali delle due province attrici; la responsabilità di management del database è affidata congiuntamente ai due direttori degli uffici ATO; le modifiche e le integrazioni avranno chiavi d'accesso residenti presso ciascun direttore ATO per il proprio territorio e mera visibilità per il territorio dell'altra Provincia.

Art. 10

Durata

1. IL presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2031. I rapporti peraltro che sorgessero in dipendenza dello stesso rimarranno da esso regolati anche oltre il ventesimo anno, fintantoché

non ne saranno esauriti gli effetti. Eventuali modifiche al presente Accordo, dovranno essere preventivamente concordate e sottoscritte tra le parti.

Art. 11

Eventuale estensione dell'accordo

1. Il presente accordo, previa intesa tra le parti interessate e mediante apposito atto scritto, può essere esteso alle altre ATO interessate dalle zone di interambito.

IL PRESIDENTE ATO-MB

Per adesione:

BRIANZACQUE Srl

IL PRESIDENTE ATO CMM

CAP Holding SpA

ALLEGATI

N. 7 TAVOLE DA LETTERA "A" A LETTERA "G"

fi

Al